

APPENDICE

AL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO STIPULATO IL 10/12/2012

PREMESSO

- che fra l'ARSIAM e la dr.ssa MUCCILLI, in data 10/12/2012 veniva stipulato il contratto di lavoro a progetto il cui articolato si intende qui richiamato e riportato;..
- che per esigenze di gestione dinamica del contratto le parti concordano e accettano reciprocamente di attuare una sospensione dello stesso.


si conviene e si stipula quanto segue:

gli effetti sia giuridici che economici del contratto e delle prestazioni in esso previste restano sospesi per un periodo di quattro mesi decorrenti dal 01/01/2014 e fino al 30/04/2014; per l'effetto di quanto sopra, la scadenza contrattuale, così come modificata dall'appendice sottoscritta l' 11/03/2013 prevista dal comma 1 dell'art 9 è fissata al 16/10/2014 fermo restante tutte le previsioni.

Campobasso, li 14/01/2014

Per accettazione esplicita

Il committente



Il collaboratore



APPENDICE

AL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO STIPULATO IL 10/12/2012

PREMESSO

- che fra l'ARSIAM e la dr.ssa MUCCILLI, in data 10/12/2012 veniva stipulato il contratto di lavoro a progetto il cui articolato si intende qui richiamato e riportato;..
- che nella fase attuativa del progetto sono emerse esigenze funzionali ed operative che impongono l'integrazione e modifica contrattuale limitatamente al comma 1 dell' art 6 " erogazione corrispettivo" e del comma 1 dell'art 9 " durata e cessazione del contratto"
- che le parti concordano e accettano reciprocamente di apportare le modifiche di cui sopra;

si conviene e si stipula quanto segue:

a) il comma 1 dell'art 6 è così modificato:

" il corrispettivo della collaborazione è indipendente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa e sarà così calcolato: compenso lordo annuo euro 14.400,00 da corrispondersi nel seguente modo: le prime 2 rate mensili da euro 1.200,00; le restanti 16 rate da euro 750.00";


b) il primo periodo del comma 1 dell'art 9 è così modificato:

" il presente rapporto, senza necessità di disdetta alcuna ed obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga, cesserà il 16/06/2014" ;


Campobasso, li 11/03/2013

Per accettazione esplicita

Il committente



Il collaboratore



CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere ad ogni effetto di legge tra:

L'ARSIAM (di seguito denominato committente) con sede legale in Campobasso (CB) in via G. B. Vico n. 4 Codice Fiscale 01541820708, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Iacobucci

e

La dott.ssa MUCCILLI Mirella (di seguito denominata collaboratore), nata a Campobasso il 23/06/1984 residente a in Via Petrerà, 86027 San Massimo (CB)

Cod Fiscale : MCCMLL84H63B519L

PREMESSO

- che la Regione Molise, Direzione Generale area seconda, servizio programmazione e ricerca, con determinazione del Direttore Generale, n. 751 del 01.08.2012, ha affidato all'ARSIAM la realizzazione di tutte le fasi previste dalle Linee di indirizzo regionali relative al progetto " Life 09 ENV/IT/000078 Man.For CBD";
- che la committente è titolare delle azioni del progetto di cui sopra e finanziato dalla Regione Molise per € 20.000,00;
- che la committente ha intenzione di realizzare e portare a termine, nei tempi tecnici necessari, tutte le attività previste nel relativo progetto con particolare riferimento all'azione " Dem";
- che il collaboratore dichiara di aver preso visione del contenuto del progetto allegato che costituisce parte integrante del presente contratto;
- che è interesse delle parti stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella forma del lavoro a progetto, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice civile, nonché degli artt. 61 e segg. D. Lgs. 276/2003;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

A decorrere dal 17/12/2012 il collaboratore provvederà a svolgere in favore del committente le seguenti prestazioni di lavoro non subordinato:

1. promuovere la conoscenza del sistema forestale Molisano;
2. promuovere il concetto di qualità complessiva dell'ambiente;
3. promuovere la conoscenza dell'habitat attraverso l'approccio dimostrativo;
4. incentivare la consapevolezza del rapporto ecoambientale e favorire l'adozione di comportamenti positivi;

Le indicate prestazioni lavorative sono riconducibili al seguente progetto: "Life 09 ENV/IT/000078 Man.For CBD "; il progetto sarà gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato

Mirella *AI*

finale, che consiste nell'obiettivo di trasferire all'utente le conoscenze e gli strumenti affinché possano maturare un maggiore grado di consapevolezza sull'ambiente naturale di riferimento;

In particolare:

- a) accrescere le informazioni complessive del ciclo eco-ambiente per migliorare la consapevolezza delle scelte nelle future generazioni;
- b) trasmettere la conoscenza del patrimonio silvoboschivo delle produzioni tipiche del territorio regionale;
- c) stimolare, verificare e rafforzare le capacità d'impatto individuali;
- d) trasferire le elementari e necessarie conoscenze sulla fisiologia del territorio, sulla composizione e funzione degli ambienti ecocompatibili;
- e) insegnare a leggere le indicazioni e parametri Europei di riferimento in campo ambientale;

Art. 2

Le prestazioni saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro, rigidamente predefinito restando libero il collaboratore di impiegare nello svolgimento della sua attività il tempo che riterrà opportuno; tuttavia, svolgendosi la collaborazione nei locali aziendali e dovendosi coordinare con le esigenze organizzative, tecniche e produttive del committente, nonché con le finalità del progetto, il collaboratore non potrà essere presente nei locali stessi prima delle ore 9.00 e dopo le ore 14.00 e nelle sole giornate del lunedì e mercoledì oltre la fascia oraria 14.30 – 17.30, nonché nei giorni in cui questi restano chiusi all'accesso del personale.

Art. 3

Il collaboratore dovrà prestare la sua collaborazione personalmente ed i soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo, per singole giornate, delle ore di attività prestate per il progetto in parola.


Art. 4

La collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il collaboratore obbligato soltanto al conseguimento del risultato dell'attività oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; in particolare, oltre a non dover osservare un orario di lavoro, il collaboratore non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice disciplinare aziendale.

Art. 5

Resta fermo il coordinamento del collaboratore con l'organizzazione del Committente, con gli altri collaboratori e con il Responsabile del progetto per quanto necessario ai fini della realizzazione dello stesso.

Art. 6

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a stylized monogram.

Il corrispettivo della collaborazione è indipendente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa e sarà così calcolato: compenso lordo euro 14.400,00 da corrispondere in rate mensili di euro 1.200,00;

Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive e assicurative obbligatorie per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che essendo il progetto finanziato dalla Regione Molise in modo finalizzato, il rispetto dei termini ordinari relativi al pagamento del corrispettivo da parte della Agenzia è subordinato all'erogazione del materiale dei fondi assegnati a tale scopo in favore dell'ARSIAM da parte dell' Ente Regionale.

Art. 7

Il collaboratore dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; gli è fatto, in particolare, divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del committente e di divulgare qualsiasi notizia relativa al committente, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

Art. 8

Ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo.

Art. 9

Il presente rapporto, senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga, cesserà il 16/12/2013; ciascuna delle parti potrà comunque risolvere il presente contratto per inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., così come potrà recedere da esso con preavviso di un mese.

Il collaboratore potrà liberamente recedere dal contratto, osservando un preavviso minimo di 10 giorni.

Il committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'inattività del collaboratore, non dovuta a causa di forza maggiore, protratta per più di 7 giorni, nonché il reiterarsi dell'irregolare svolgimento dell'attività;
- b) l'assunzione di analogo rapporto da parte del collaboratore con altri committenti;
- c) l'assoggettamento del collaboratore a procedura concorsuale ovvero promovimento di azione penale a suo carico.

Art. 10

Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, e successive modifiche e integrazioni, relativamente al tempo in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del committente; al riguardo il collaboratore dà atto di essere stato informato circa le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, di avere ricevuto istruzioni adeguate e di esser stato comunicato il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il collaboratore si obbliga, conseguentemente, a prendersi cura della propria sicurezza

Melli Rf

della propria salute e di quella delle altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

In particolare, dovrà:

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione; segnalare al committente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione; contribuire, insieme al committente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Art. 11

La collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile.

Art. 12

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere non rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione eventualmente esercitata; di non svolgere altra attività lavorativa subordinata o analoga al presente contratto e che non ha obblighi di iscrizioni e gestioni o come previdenziali; il collaboratore si impegna a comunicare, per iscritto al committente, ogni eventuale variazione.

Art. 13


Le parti si danno reciprocamente atto che il rapporto di cui al presente contratto sostanzia una collaborazione coordinata e continuativa a progetto ai sensi della vigente normativa tributaria, previdenziale e antinfortunistica.

Art. 14

Il collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso previsto dal D.lgs 196/2003, al trattamento dei suoi dati personali da parte del committente per le finalità connesse o strumentali all'esercizio stesso.

Campobasso, li 10/12/2012

Il committente



Il collaboratore